



COMUNE DI SINISCOLA

(Provincia di Nuoro)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRA TRIBUTARIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N 29 DEL 06.06.2017

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Requisiti per l'ammissione al beneficio della rateizzazione

Articolo 3 - Provvedimenti del Funzionario Responsabile

Articolo 4 - Modalità di rateizzazione

Articolo 5 - Interessi

Articolo 6 - Controlli

Articolo 7 - Disposizioni finali

Articolo 8 - Entrata in vigore

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extra tributaria. Per quanto non previsto dal presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
2. La ripartizione in rate può essere concessa esclusivamente per gli importi richiesti a mezzo dei seguenti atti, a condizione che non sia iniziata alcuna successiva procedura finalizzata al recupero coattivo del credito:
 - Avvisi o solleciti di pagamento comunque denominati relativi ad entrate tributarie;
 - Avvisi o solleciti di pagamento comunque denominati relativi ad entrate extra tributarie volti al recupero di somme non versate alle relative scadenze;
 - Ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639 del 14 aprile 1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta eventualmente previsti da norme di legge;
3. Soggetto competente all'adozione di tutti i provvedimenti concernenti la concessione delle rateizzazioni è il Funzionario Responsabile dell'entrata, ovvero, in caso di affidamento a terzi della gestione dell'entrata, preposto è il Funzionario Responsabile individuato dalla società affidataria.
4. E' ammissibile la richiesta di rateizzazione contemporanea di più atti: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.

ART. 2
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE

1. La concessione di rateizzazioni ha natura eccezionale e può essere concessa limitatamente ai debiti di importo superiore ad Euro 200,00 in caso di oggettiva, seria e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi ad opera del soggetto di cui al comma 3 del precedente articolo.

2. Il debitore presenta apposita domanda di accesso alla rateizzazione, da inoltrare in carta semplice all'Ufficio competente alla gestione dell'entrata, con modalità idonea a comprovarne la ricezione;
3. La domanda deve essere adeguatamente motivata e corredata di documentazione utile a comprovare lo stato di difficoltà del debitore e dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
 - a. Generalità e codice fiscale del soggetto che sottoscrive la domanda e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b. Motivazione per cui si chiede la rateizzazione, specificando le ragioni di fatto alla base della situazione di disagio del debitore;
 - c. Estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito;
 - d. Dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile;
 - e. La durata del piano rateale, nei limiti di cui al successivo articolo 4;
 - f. I Codici IBAN dei conti correnti di cui ha la titolarità alla data della domanda.
4. Al debitore può essere richiesta ulteriore documentazione, anche in relazione all'entità della somma che si chiede di rateizzare, da presentarsi entro il termine che verrà indicato, a pena di diniego della domanda di rateizzazione.

ART. 3

PROVVEDIMENTI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il soggetto di cui al comma 3 dell'articolo 1 si pronuncia in relazione alle domande di rateizzazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta con adozione del provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base della istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio-assenso;
2. Il provvedimento, in caso di accoglimento delle domande, contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento;
3. La presentazione delle istanze di rateizzazione o l'accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione del debitore, né può sospendere in alcun modo i termini di impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito;
4. La rateizzazione, per le persone fisiche e per le ditte individuali, è concessa in caso di grave disagio economico e non può essere concessa al verificarsi della seguente condizione:
 - Valore I.S.E.E. superiore ad Euro 10.000,00;

5. La rateizzazione per le persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici e società di persone) è concessa solo in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi.

ART. 4

MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione sarà accordata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma dovuta, non potrà eccedere i 36 (trentasei) mesi e l'ammontare di ogni rata non potrà essere inferiore ad € 33,00 così determinate:
 - Da € 200,00 a € 500,00 fino ad un massimo di 4 rate mensili
 - Da € 501,00 a 2.000,00 fino ad un massimo di 8 rate mensili
 - Da € 2.001,00 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili
 - Da € 3.001,00 a somme superiori, fino ad un massimo di 36 rate mensili.
3. Il debitore deve consegnare e/o inviare all'Ufficio Tributi o all'affidatario del servizio di riscossione le quietanze di pagamento delle singole rate;
4. In caso di mancato pagamento di una rata il relativo importo dovrà essere versato entro la scadenza della rata successiva; diversamente, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, dedotto quello versato, sarà inviato a riscossione coattiva secondo le procedure previste dalla normativa al tempo vigente.

ART. 5

INTERESSI

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi su base giornaliera nella misura del tasso in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, maggiorato di due punti percentuali;
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e sono corrisposti unitamente alla rata dovuta.

ART. 6

CONTROLLI

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, anche tramite collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione

presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

ART. 7

DISPOSIZIONI FINALI

1. Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, in materia di rateizzazioni di pagamento di tributi arretrati. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.

3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato.

4. Il Funzionario Responsabile di ciascun tributo e/o entrata può derogare alle disposizioni di cui all'art. 4, su esplicita richiesta scritta del contribuente, che dovrà essere corredata da idonea documentazione tendente ad approvare l'effettivo stato di necessità, quali:

1. Malattia grave certificata dei componenti del nucleo familiare, in famiglie monoreddito;
2. Decesso del capo famiglia su famiglie monoreddito;
3. Perdita della fonte di reddito su cui contano le famiglie monoreddito.

ART. 8

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione.